



COMUNE DI FORLI'

**REGOLAMENTO COMUNALE SUL
PATROCINIO LEGALE DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI**

approvato con Delibera di Giunta Comunale

n. 216 del 21/06/2023

INDICE

1. OGGETTO
2. AMBITO DI APPLICABILITA'
3. ESCLUSIONI
4. CONDIZIONI DI AMMISSIONE PER IL DIPENDENTE
5. CONDIZIONI DI AMMISSIONE PER L'AMMINISTRATORE
6. ASSUNZIONE DIRETTA DEGLI ONERI LEGALI
7. ASSUNZIONE INDIRETTA DEGLI ONERI LEGALI
8. ONERI DEI CONSULENTI TECNICI
9. ONERI DEL DIPENDENTE O AMMINISTRATORE ALL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO
10. PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE AL PATROCINIO
11. ONERI DEL DIPENDENTE O AMMINISTRATORE A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO
12. LIMITI DI RICONOSCIMENTO DELLE SPESE LEGALI
13. ENTRATA IN VIGORE
14. NORMA TRANSITORIA

Art. 1 – Oggetto

Le norme di cui al presente Regolamento disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale e per il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti o amministratori (Sindaco, Assessori e Consiglieri) coinvolti in procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile.

Art. 2 – Ambito di applicabilità

1. Il dipendente o amministratore comunale ha diritto ad essere tutelato quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile nei suoi confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio o mandato e all'adempimento dei compiti di ufficio o istituzionali.
2. La stessa tutela è accordata al Segretario Generale alle condizioni e secondo la procedura prevista per il riconoscimento del patrocinio legale ai dipendenti.
3. Il patrocinio può essere concesso per ogni grado e per ogni fase del processo.

Art. 3 - Esclusioni

1. Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge.
2. Tanto meno possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.
3. Non è consentito il rimborso delle spese legali nel caso di procedimento giudiziario azionato dal dipendente o amministratore comunale.
4. Non può accedere al patrocinio legale gratuito il dipendente che nomina un proprio legale o consulente tecnico di fiducia senza il previo gradimento dell'Ente. In tale caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi costi resteranno interamente a suo carico.

Art. 4 – Condizioni di ammissione per il dipendente

1. L'assistenza legale relativa ad un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile è dovuta esclusivamente qualora sussistano le seguenti condizioni:
 - a) rapporto organico con il Comune, a tempo indeterminato o determinato;
 - b) la diretta connessione degli atti o fatti oggetto del giudizio con l'ufficio rivestito dal pubblico funzionario;
 - c) la richiesta preventiva di patrocinio legale e la scelta del difensore concordata con il Comune;
 - d) la carenza di conflitto di interessi tra il dipendente ed il Comune, che dovrà essere valutato non solo sotto il profilo della responsabilità penale, ma anche sotto il profilo disciplinare e amministrativo contabile per mancanze attinenti al compimento dei doveri d'ufficio con dolo o colpa grave.
2. A puro titolo esemplificativo si elencano alcuni casi di conflitto di interesse:
 - attivazione del procedimento giudiziario a carico del dipendente da parte del Comune;
 - apertura di un procedimento disciplinare a carico del dipendente per fatto contestato in sede giudiziaria;
 - costituzione di parte civile del Comune nei confronti del dipendente;

- qualora si ravvisi comunque contrapposizione tra finalità o conseguenze dell’azione del dipendente e interesse del Comune oppure l’estraneità del Comune rispetto all’agire del dipendente;

Art. 5 – Condizioni di ammissione per l’amministratore

1. L’assistenza legale relativa ad un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile è dovuta esclusivamente qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) la diretta connessione degli atti o fatti oggetto del giudizio con la carica espletata dall’Amministratore;
- b) l’assenza di elementi che presuppongono la sussistenza di dolo o colpa grave;
- c) la scelta di un difensore, che non si trovi in situazione di conflitto di interessi con il Comune;
- d) la carenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra l’amministratore ed il Comune;

2. A puro titolo esemplificativo si elencano alcuni casi di conflitto di interesse dell’amministratore con il Comune:

- attivazione del procedimento giudiziario a carico dell’amministratore da parte del Comune;
- costituzione di parte civile del Comune nei confronti dell’amministratore;
- qualora si ravvisi comunque contrapposizione tra finalità o conseguenze dell’azione dell’amministratore e interesse del Comune oppure l’estraneità del Comune rispetto all’agire dell’amministratore;

Art. 6 - Assunzione diretta degli oneri legali

1. Il Comune assume il patrocinio legale del dipendente, coinvolto in un procedimento giudiziario per fatti e atti connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei doveri di ufficio effettuate le debite valutazioni sulla sussistenza delle condizioni di ammissione di cui all’art. 4, facendolo assistere, fin dall’apertura del procedimento, da un legale esterno scelto fra gli Avvocati iscritti nell’elenco del Comune di Forlì.

2. Il Comune assume il patrocinio legale dell’amministratore, coinvolto in un procedimento giudiziario per fatti e atti connessi all’espletamento del mandato e all’adempimento dei doveri istituzionali, effettuate le debite valutazioni sulla sussistenza delle condizioni di ammissione dei requisiti di cui all’art. 5, facendolo assistere, fin dall’apertura del procedimento, da un legale esterno, che non si trovi in situazione di conflitto di interessi con il Comune;

Art. 7 – Assunzione indiretta degli oneri legali

1. L’assunzione indiretta degli oneri legali, mediante rimborso, opera successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, in un procedimento concluso con sentenza favorevole per il dipendente qualora:

- a) il dipendente inizialmente non sia stato ammesso al patrocinio legale per carenza di una delle condizioni di cui all’art. 4;
- b) il dipendente intenda nominare un legale o un consulente tecnico d’ufficio di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall’Ente o a supporto dello stesso, purché sia stato espresso preventivamente il comune gradimento da parte dell’Ente;

2. L’assunzione indiretta degli oneri legali, mediante rimborso, opera successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, in un procedimento concluso con sentenza favorevole per l’amministratore qualora l’amministratore inizialmente non sia stato ammesso al patrocinio legale per carenza di una delle condizioni di cui all’art. 5;

3. Al momento del riconoscimento del rimborso devono sussistere tutti i requisiti, anche quelli inizialmente mancanti.

4. L’assunzione indiretta degli oneri legali presuppone che il dipendente o l’amministratore comprovi

l'effettivo esborso sostenuto mediante presentazione della parcella-fattura analitica debitamente quietanzata dal proprio difensore, oltre alla copia del provvedimento conclusivo del giudizio con l'indicazione della data di passaggio in giudicato.

6. Al dipendente o amministratore non ammesso al patrocinio legale diretto, potrà essere concessa una anticipazione entro il limite di euro 500,00, a seguito di specifica e motivata richiesta con allegata nota pro forma del legale incaricato.

7. La richiesta di anticipazione deve contenere la preventiva autorizzazione del dipendente o amministratore alla restituzione della stessa con prelievo sulla retribuzione/indennità con maggiorazione degli interessi legali in caso di rigetto dell'istanza a conclusione del procedimento giudiziario.

8. Le eventuali spese di giudizio anticipate per il dipendente o amministratore, in caso di giudizio favorevole, saranno detratte dall'importo rimborsabile.

Art. 8 – Oneri dei consulenti tecnici

1. Il Comune di Forlì, nel caso di assunzione diretta delle spese legali secondo quanto previsto dall'art. 6, sosterrà direttamente anche gli oneri del consulente tecnico, ove tale necessità venga rappresentata in forma scritta dal difensore.

2. In caso di assunzione indiretta delle spese legali secondo quanto previsto dall'art. 7, il dipendente / amministratore o il suo legale di fiducia dovrà dare notizia al Comune della nomina del consulente tecnico e, al termine del giudizio, dovrà essere trasmessa al Comune la parcella / fattura riguardanti le spettanze del consulente, unitamente a tutta la documentazione necessaria a comprovare l'effettiva utilizzazione in giudizio dell'attività del consulente.

Art. 9 – Oneri del dipendente o amministratore all'inizio del procedimento giudiziario

1. Il dipendente o amministratore, sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio o al mandato ed all'adempimento dei compiti di ufficio o istituzionali, ove intenda avvalersi della tutela in oggetto, ai sensi del presente regolamento, deve far pervenire al Comune di Forlì apposita istanza scritta di ammissione al "patrocinio legale" entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del primo atto dell'autorità giudiziaria che lo esponga all'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile, attinente a fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite o del proprio mandato.

Art. 10 – Procedimento di ammissione al patrocinio

1. L'ufficio comunale competente a ricevere l'istanza d'ammissione al patrocinio legale provvede, a verificare la documentazione allegata all'istanza e, all'occorrenza, a richiedere all'interessato tutte le necessarie integrazioni.

2. Il Dirigente dell'Ufficio comunale competente, sussistendo le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento, procede al riconoscimento e all'ammissione del patrocinio legale oppure al diniego. La comunicazione di diniego del patrocinio legale deve essere integrata con la specificazione che il dipendente potrà successivamente beneficiare del rimborso delle spese legali, una volta conclusosi il procedimento giudiziario con esito favorevole e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità inizialmente mancanti.

Art. 11 – Oneri del dipendente o amministratore a conclusione del procedimento giudiziario

1. Il dipendente o amministratore coinvolto nel procedimento giudiziario deve dare immediata comunicazione della definitiva conclusione del giudizio all'Ufficio comunale competente, al fine di consentire a quest'ultimo le necessarie verifiche sulla sussistenza del diritto alla tutela legale.

2. Alla relativa comunicazione dovranno essere allegati:

A. copia del provvedimento conclusivo del giudizio con l'indicazione della data in cui esso è passato in giudicato;

B. notula analitica delle fasi giudiziali per le quali è stata svolta attività professionale, redatta ai sensi del tariffario professionale vigente, nella quale risulti ben evidenziata l'attività defensionale svolta;

3. L'Ufficio comunale competente, ricevuta la sopracitata comunicazione, provvede a istruire la pratica, verificando la documentazione allegata e, all'occorrenza, richiedendo all'interessato tutte le necessarie integrazioni;

4. In particolare il Dirigente dell'Ufficio comunale competente deve verificare la favorevole conclusione del procedimento giudiziario, con l'esclusione di responsabilità del dipendente o dell'amministratore.

Per conclusione definitiva favorevole del procedimento si intende:

a) in materia penale:

- quando il procedimento penale sia definito con un provvedimento di assoluzione ex art. 530, comma 1, c.p.p. ovvero:
- perché il fatto non sussiste;
- perché l'imputato non lo ha commesso;
- perché il fatto non costituisce reato o non è previsto come reato dalla legge;
- perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile.

si procederà ad una ulteriore valutazione sul possibile conflitto d'interessi nei seguenti casi:

a) nelle ipotesi assolutorie nelle quali:

- manca, è insufficiente o è contraddittoria, la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile;
- il fatto non costituisce reato e/ o non è previsto come reato dalla legge, ma possano residuare addebiti in sede disciplinare, amministrativa o contabile;

b) in caso di remissione di querela;

Non è previsto il rimborso delle spese legali nei casi di:

- patteggiamento;
- estinzione del reato per intervenuta oblazione;
- sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie: amnistia e prescrizione;

Il dipendente o amministratore può essere ammesso al patrocinio gratuito o al rimborso delle spese legali in caso di indagini preliminari concluse con l'archiviazione della *notitia criminis*; in tal caso è necessario che il decreto di archiviazione riporti una formulazione assolutoria tale da escludere ogni conflitto di interessi con l'ente.

b) in materia civile / amministrativa:

- quando il dipendente o amministratore venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale.

c) in materia contabile:

- quando il giudice contabile abbia accertato che il danno non è stato causato da comportamenti posti in essere dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio o comunque commessi con colpa grave, ritenendolo conseguentemente esente da ogni responsabilità per danno erariale.

5. Nell'ipotesi di conclusione non favorevole del procedimento, il dipendente o amministratore, ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri a carico del Comune, sarà tenuto a rifondere al Comune stesso tutti gli oneri legali sostenuti per la sua difesa.

6. La restituzione sarà dovuta anche nel caso in cui la sentenza di primo grado favorevole al dipendente o all'amministratore venga modificata con sentenza di appello sfavorevole al dipendente o all'amministratore;

7. Potrà essere ammessa una restituzione rateale, con maggiorazione degli interessi legali, anche mediante prelievo diretto sulla retribuzione.

Art. 12 Limiti di riconoscimento delle spese legali

1. Il Comune, al momento della ricezione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio nonché a conclusione del procedimento giudiziario, valuta la congruità e l'adeguatezza del compenso richiesto dal difensore del dipendente o dell'amministratore.
2. La liquidazione delle spese legali non può superare un importo pari ai valori medi previsti dal tariffario professionale vigente.
3. Oltre tale limite restano a carico dell'interessato i maggiori oneri sostenuti per spese legali.
4. In caso di spese legali liquidate in sentenza dal giudice, le stesse saranno riconosciute al dipendente o all'amministratore soltanto in caso di comprovata impossibilità a procedere al recupero nei confronti della controparte, impossibilità attestata dall'avvocato incaricato.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione. Da tale data risulta abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 15/05/2018.

Art. 14 Norma transitoria

Le richieste di patrocinio e/o rimborso presentate al comune antecedentemente all' approvazione del presente regolamento restano disciplinate dalle previgenti disposizioni regolamentari.